

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STELLA GIOVANNI

Seduta del 03/06/2021

FATTO

Con il ricorso, la ricorrente ha esposto quanto segue:

- nel settembre 2014 stipulava un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della retribuzione mensile, estinto anticipatamente nel dicembre 2018;
- a seguito dell'estinzione anticipata, deve essere rimborsata la quota non goduta delle *"spese contrattuali e di istruttoria"*;
- inoltre, va integralmente restituita la penale di estinzione anticipata.

Ciò esposto, la cliente chiede che l'Arbitro disponga:

- la restituzione di € 594,29 a titolo di rimborso di commissioni;
- il rimborso delle spese per l'assistenza tecnica;
- la corresponsione degli interessi legali, con decorrenza dal giorno del reclamo.

L'intermediario non ha trasmesso le proprie controdeduzioni, nonostante copia del ricorso sia stata trasmessa all'intermediario con nota PEC del 15/03/2021 (prot. 0411047/21), che risulta ricevuta in pari data.

DIRITTO

Il Collegio osserva innanzitutto che in materia di cessione del quinto è intervenuta di recente, come è noto, la sentenza della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa C-383/18,

che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: *“se l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 [“Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”] debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto”*.

Pare opportuno per completezza richiamare i fondamentali passaggi motivazionali della pronuncia della Corte di Giustizia e l’interpretazione dell’art.125 sexies TUB che, a seguito della suddetta sentenza, è stata offerta dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro con la recente decisione 11/12/2019 n. 26525.

La Corte di Giustizia ha premesso che:

- sul piano normativo il citato articolo 16 *“letto alla luce del considerando 39 [della direttiva] prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l’articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”*;

- *“...la direttiva 2008/48...mira a garantire un’elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”*.

La CGUE ha osservato, fra l’altro, che:

- *“l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”*;

- occorre infatti evitare *“il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”*, riducendo *“al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”*;

- è *“molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”*;

- *“includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito”* poiché *“l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito”* e che *“nel caso di un rimborso anticipato...il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest’ultima diventa disponibile per la conclusione...di un nuovo contratto di credito”*.

La Corte è pervenuta pertanto alle seguenti conclusioni: *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

A seguito della suddetta sentenza, la Banca d’Italia, con le *“linee orientative”* oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di *“favorire un pronto allineamento al quadro*

delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela - ha fornito il seguente *“punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”*: *“Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti...gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi...definiti...‘upfront’ il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”*.

Nella menzionata decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento, con riferimento alla sentenza della CGUE, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”*.

Quanto alle modalità di riduzione dei costi istantanei il Collegio di Coordinamento, dopo avere premesso (cfr. motivazione) che *“occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa...e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c.”*, ha ritenuto in particolare che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*.

Circa le conseguenze dell’interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi ABF, già decisi o ancora pendenti, nella pronuncia n. 26525/19 si è precisato che:

- *“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”*.

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”*.

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”*.

Nel caso di specie non risulta la presentazione all’ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame, con i quali sia già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell’estinzione anticipata.

L’estinzione anticipata del finanziamento oggetto di controversia risulta con decorrenza dal 21/12/2018. Dal conteggio estintivo in atti risulta l’addebito di una penale di estinzione per € 116,21.

È in atti anche copia della liberatoria di estinzione anticipata.

Nel documento è indicata quale ultima rata pagata quella con scadenza 30/11/2018.

In nessuno dei due documenti citati è indicato il numero delle rate residue o di quelle scadute.

La cliente formula i propri conteggi sulla base di n. 47 rate scadute (e, quindi, n. 73 rate residue su n.120 totali).

La “proposta di contratto” è datata 25/09/2014.

Sulla base del piano d’ammortamento sviluppato con i dati contrattuali, il debito residuo indicato in conteggio estintivo (€ 11.621,14) coincide sostanzialmente con quello maturato in corrispondenza di n. 50 rate scadute (€ 11.621,20, cfr. saldo finale dopo il pagamento della rata n. 50).

Il dato è quindi diverso da quello indicato dalla cliente (n. 47 rate scadute).

Il contratto ha per oggetto le seguenti condizioni economiche applicate al rapporto (per quanto rileva in questa sede):

- spese di istruttoria e di vendita € 785,88.

Tale costo è descritto analiticamente nelle condizioni generali di contratto.

La disciplina contrattuale relativa alla rimborsabilità degli oneri nel caso di estinzione anticipata esclude il rimborso della voce “*Spese di istruttoria e di vendita*”.

Tale costo è qualificabile come *up front* in quanto comprende “*attività propedeutiche al perfezionamento del contratto*” (cfr., tra le più recenti, Coll. Milano n. 10253/21, n.7437/21, n. 6644/21).

I costi assicurativi sono stati sostenuti direttamente dall’intermediario e non sono oggetto di pretesa restitutoria da parte della cliente.

Applicando ai costi *up front* il criterio equitativo indicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 17.084,48	TAN	8,30%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	210,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
Data di inizio del prestito	30/10/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,94%

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria e vendita				785,88	Upfront	37,94%	298,14	0,00	298,14
Totale				785,88					298,14

L’importo come sopra calcolato è inferiore a quanto chiesto in restituzione dalla cliente per tale voce di costo (€ 478,08), posto che quest’ultima da un lato applica il criterio *pro rata temporis* alla commissione contestata, da altro lato formula i propri conteggi per l’ipotesi di estinzione dopo n. 47, anziché n. 50, rate scadute.

Dal 1° ottobre 2020, con l’entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

La cliente chiede altresì la restituzione delle “*commissioni di estinzione*” illegittimamente addebitate. La pretesa restitutoria è motivata con la circostanza che l’istituto finanziatore non ha allegato alcun dettaglio dei costi eventualmente sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento.

Dal conteggio estintivo emerge che l'intermediario ha addebitato € 116,21 a titolo di "penale estinzione". Tale importo è pari all'1% del debito residuo netto pari ad € 11.621,14. L'art. 125-sexies TUB prevede che l'indennizzo per l'estinzione anticipata del prestito possa essere previsto nella misura massima dell'1% "dell'importo rimborsato in anticipo" se, come nel caso di specie, il finanziamento ha una vita residua superiore a un anno, ma lo esclude quando l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a € 10.000,00.

Nel caso di specie, non sussiste l'ipotesi di esclusione sopra indicata, in quanto l'importo del debito residuo rimborsato anticipatamente in sede di estinzione anticipata è superiore a € 10.000,00.

In tema di commissione di estinzione anticipata si deve tenere conto della decisione n. 5909/2020 del Collegio di Coordinamento il quale ha enunciato il seguente principio interpretativo: *"La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B."*

Orbene, nel caso di specie la commissione è espressamente prevista nel contratto; l'importo della commissione è pari ad € 116,21; la vita residua del contratto è superiore a un anno; la commissione applicata risulta pari all'1% del capitale iniziale detratte quote scadute e interessi; non risultano sussistere cause di esclusione dell'indennizzo di cui al comma 3 dell'art. 125 sexies.

Non avendo, pertanto, la ricorrente allegato e dimostrato che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione, la domanda di rimborso sul punto non è fondata.

Sebbene la cliente non sollevi alcuna eccezione sul punto, per completezza si precisa che con riguardo al significato da attribuire all'espressione *"importo rimborsato in anticipo"* il Collegio di Coordinamento, con la recente pronuncia n. 11679/21, ha espresso il seguente principio interpretativo: *"l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito."*

Nel caso di specie, anche considerando gli importi rimborsabili in base alla tabella sopra riportata, il debito residuo risulta comunque superiore a € 10.000,00 ex art. 125 sexies, comma 3, lett. d, TUB. Sottraendo gli importi rimborsabili, il debito residuo risulterebbe infatti pari a € 11.323,00.

La cliente chiede altresì il rimborso degli interessi legali, con decorrenza dal reclamo e la rifusione delle spese per l'assistenza tecnica.

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13); non, invece, la rifusione delle spese di assistenza tecnica, posto che l'ABF è organo di ADR che può essere adito senza l'assistenza di un legale o consulente e che, nel caso di specie, attesa la frequenza con cui la questione viene sottoposta al Collegio, difetta altresì il requisito della complessità della materia (v., ad es., Coll. Milano n. 3613/15 e n. 3481/2015).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 298,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA